

ASSISTENZE EXTRACONTRATTUALI

Requisiti per il diritto alle prestazioni

Il diritto a qualsiasi prestazione è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:

- a) essere alle dipendenze di Impresa aderente – iscritta alla Cassa Edile, conformemente al CCNL
- b) non aver beneficiato di prestazioni allo stesso titolo presso altre Casse Edili
- c) aver prestato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore di lavoro ordinario, nei 12 mesi precedenti l'evento per la richiesta della prestazione ad una Cassa Edile istituita a norma del vigente CCNL.

Per il raggiungimento di detto limite, oltre alle ore di lavoro ordinario prestate e regolarmente denunciate, si considerano valide anche quelle oggetto di integrazione salariale (Cassa Integrazione Guadagni), di indennità sovvenzionata (U.S.L. – I.N.A.I.L. – I.N.P.S.), le perdute per cicli di cure termali, le prestate per servizio militare obbligatorio, le retribuite per congedo pre e post parto e le non prestate per ferie godute. Di tali eventi dovrà essere prodotta idonea documentazione all'atto di richiesta della prestazione.

Parimenti si considerano come prestate le giornate (5 per settimana pari a 40 ore settimanali) oggetto di sussidio di Disoccupazione involontaria purché successive a periodo lavorativo presso impresa aderente alla Cassa Edile, producendo idonea documentazione e semprechè il lavoratore rientri nel settore.

Competenza

L'onere della prestazione è a carico della Cassa Edile nella cui circoscrizione l'operaio richiedente presta la propria opera alla data dell'evento oppure a quella fissata per la richiesta dei soggiorni marini o montani e/o assegni di studio.

Tutte le richieste di prestazioni vengono redatte su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile.

Prestazione Erogate:

- Soggiorni estivi marini o montani
- Assegni di Studio
- Prestazioni per protesi e cure dentarie
- Prestazioni per protesi e cure dentarie a favore dei figli
- Prestazioni per protesi e cure dentarie a favore del coniuge
- Cure termali
- Decesso del lavoratore
- Assistenza malattia apprendisti
- Assistenza straordinaria di malattia oltre il 270° giorno
- Prestazioni straordinarie

Soggiorni estivi marini o montani

La prestazione è rivolta ai figli od equiparati, a carico dei lavoratori in possesso dei requisiti, che abbiano compiuto i sei e non superato i sedici anni di età, inviati direttamente presso centri di soggiorno promossi da Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni a carattere sociale.

Il lavoratore potrà chiedere alla Cassa Edile il rimborso della spesa sostenuta, trasmettendo entro il 31 Ottobre regolare ricevuta indicando l'importo pagato ed il periodo di effettiva permanenza ad allegando inoltre uno Stato di Famiglia od autocertificazione.

I giorni di soggiorno riconosciuti per ogni figlio o equiparato non possono superare il numero di 15 per anno solare ed inoltre il costo giornaliero rimborsabile non potrà eccedere il limite dell'importo che la Cassa Edile definirà entro il 30 giugno di ogni anno.

.

Assegni di studio

La prestazione è riservata agli studenti, figli od equiparati a carico del lavoratore, in possesso dei requisiti e risultante iscritto alla Cassa Edile di Pordenone alla data del 30 Settembre, frequentanti Università od Istituti universitari; Scuole Medie inferiori o superiori, presso Istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti; Istituti o scuole professionali. Gli assegni di studio vengono concessi con riferimento all'anno scolastico da iniziare.

L'entità dell'assegno di studio è così commisurata:

- € 150,00 per gli studenti del 1° e 2° anno della scuola media inferiore
- € 200,00 per gli studenti del 3° anno della scuola media inferiore
- € 200,00 per gli studenti del 1°,2°,3° e 4° anno della scuola media superiore
- € 400,00 per gli studenti del 5° anno della scuola media superiore
- € 400,00 per gli studenti frequentanti l'Università.

La maggiorazione dell'assegno riconosciuta all'atto dell'iscrizione alla 3° media inferiore ed alla 5° media superiore verrà erogata una sola volta durante l'intera vita scolastica dell'interessato. Pertanto in caso di non superamento dell'anno scolastico in questione e conseguente reinscrizione e frequenza alla 3° media inferiore od alla 5° media superiore, l'assegno sarà commisurato all'entità prevista per gli anni precedenti ed applicato per ciclo di studi, medie o superiori.

Il diritto all'assegno universitario verrà riconosciuto per un numero di anni pari alla durata massima del corso di laurea o diploma universitario.

Le domande, compilate su appositi moduli forniti dalla Cassa Edile, possono essere inoltrate a partire dal 1° Settembre di ogni anno e devono pervenire entro e non oltre il 31 Dicembre corredate dai seguenti documenti:

- Stato Famiglia
- Copia fotostatica del codice fiscale dello studente

Per gli studenti frequentanti le scuole medie inferiori o superiori:

- Attestato di iscrizione e frequenza dell'anno iniziato.

Per gli studenti frequentanti l'Università o Istituti universitari:

- Attestato di iscrizione all'Università
- Copia del piano di studi prescelto
- Copia delle tasse universitarie versate per l'anno accademico.

Prestazioni per protesi e cure dentarie

Al lavoratore in possesso dei requisiti che abbia sostenuto per se stesso una spesa dimostrata per l'acquisto di busti, scarpe ortopediche, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi e cure dentarie di recupero, la Cassa Edile concede un contributo applicando alla spesa complessiva sostenuta le aliquote crescenti per gli scaglioni di spesa indicati nella seguente tabella:

40%	Da €	0	Fino a €	100,00
50%	Oltre €	100,01	Fino a €	400,00
55%	Oltre €	400,01	Fino a €	800,00
35%	Oltre €	800,01	Fino a €	3500,00
20%	Oltre €	3500,01	Fino a €	7000,00

Requisito indispensabile per ottenere il rimborso dalla Cassa Edile è la presentazione della ricevuta fiscale. Qualora il lavoratore richieda nell'arco dello stesso anno solare più prestazioni del medesimo tipo, sarà competenza dell'apposita commissione valutare l'erogabilità delle successive richieste.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data riportata in calce alla ricevuta fiscale.

Prestazioni per protesi e cure dentarie a favore dei figli

Le spese dimostrate e sostenute per i figli equiparati, minori e privi di reddito, a carico del lavoratore in possesso dei requisiti, per l'acquisto di busti, scarpe ortopediche, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi e cure dentarie di recupero, la Cassa Edile concede un contributo applicando alla spesa complessiva sostenuta le aliquote crescenti per scaglione di spesa indicate e nei limiti della seguente tabella:

40%	Da €	0	Fino a €	200,00
45%	Oltre €	200,01	Fino a €	500,00
60%	Oltre €	500,01	Fino a €	800,00

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, a due prestazioni per ogni figlio, indipendentemente da ogni altra successiva diversa tipologia di spesa sostenuta.

La richiesta alla Cassa Edile deve essere presentata entro 30 giorni dalla data riportata nella ricevuta fiscale che dovrà essere allegata in originale alla domanda.

Prestazioni per protesi e cure dentarie a favore del coniuge

Sulle spese dimostrate e sostenute per il coniuge fiscalmente a carico del lavoratore in possesso dei requisiti, per l'acquisto di busti, scarpe ortopediche, occhiali da vista, lenti a contatto, protesi e cure dentarie di recupero, la Cassa Edile concede un contributo applicando alla spesa complessiva sostenuta le aliquote crescenti per scaglione di spesa indicate e nei limiti della seguente tabella:

40%	Da €	0	Fino a €	200,00
45%	Oltre €	200,01	Fino a €	500,00
60%	Oltre €	500,01	Fino a €	800,00

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare, a una prestazione per il coniuge, indipendentemente da ogni altra successiva diversa tipologia di spesa sostenuta.

La richiesta alla Cassa Edile deve essere presentata entro 30 giorni dalla data riportata nella ricevuta fiscale che dovrà essere allegata in originale alla domanda.

Cure termali

Al lavoratore in possesso dei requisiti, avviato alle cure termali totalmente o parzialmente a carico degli Istituti Previdenziali o Mutualistici (INPS – ASS – INAIL) viene assegnato un sussidio di € 129,11 per ogni ciclo di cure.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del ciclo ed essere corredata da una certificazione rilasciata dall'istituto che ha avviato il lavoratore alle cure, ovvero della ricevuta del ticket pagato e dalla dichiarazione dello stabilimento convenzionato presso il quale le cure sono state effettuate.

Decesso del lavoratore

Al coniuge dell'operaio deceduto, od in assenza ai discendenti, purché al momento dell'evento risultino a suo carico, viene erogato un sussidio di € 1291,14 non cumulabile con analoghe prestazioni conseguenti all'evento.

La richiesta della prestazione deve essere inoltrata entro 90 giorni dalla data dell'evento, corredata da uno stato famiglia e del certificato di morte.

Assistenza straordinaria oltre il 270° giorno

Per le giornate, escluse festività e domeniche, comprese tra il 271° e il 360° giorno di malattia non indennizzate dall'INPS e non comprese nell'ipotesi di cui al vigente CCNL, la Cassa Edile eroga un'indennità assistenziale giornaliera nella misura risultante dalla moltiplicazione del coefficiente 3,33 per la retribuzione oraria lorda presa a riferimento dalla Cassa Edile per il rimborso alle imprese dell'anticipazione malattia e riferita alla categoria di appartenenza del lavoratore durante il periodo della malattia stessa.

Tale prestazione è erogata previa richiesta mensile, inoltrata dall'impresa su istanza del lavoratore interessato, e corredata della documentazione comprovante lo stato di malattia secondo le modalità già in essere per il periodo di malattia precedente, ed utilizzando la modulistica in uso.

La domanda di prestazione può essere presentata direttamente dal lavoratore interessato qualora lo stesso sia stato dimesso dall'Impresa per sopravvenuta scadenza del periodo contrattuale di conservazione del posto.

In tale ipotesi il lavoratore interessato dovrà allegare alla domanda, redatta su appositi moduli forniti dalla Cassa Edile, la certificazione comprovante lo stato e periodo di malattia e dichiarazione della data con precisata la qualifica di appartenenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Prestazioni straordinarie

Le prestazioni straordinarie vengono erogate eccezionalmente per assistere gli operai in possesso dei requisiti o le loro famiglie, venutesi a trovare in precarie condizioni economiche a seguito di eventi imprevedibili e nel perdurare di malattie oltre i termini contrattuali previsti.

Il diritto alla prestazione e la sua entità non è preventivamente fissata, ma viene stabilita, di volta in volta, da una apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.

Sono tenute in maggior considerazione le domande relative ad eventi per i quali non è previsto l'intervento di altri istituti previdenziali.